



Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili
Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

ALLEGATO A)

1° STRALCIO DISCIPLINARE PER LA GRADUAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4-bis, DEL D.P.R. n. 380/2001 (TESTO UNICO EDILIZIA) E S.M.I. E ART. 13, COMMA 4 bis, DELLA L.R. n. 23/2004 E S.M.I. (VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA) PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE.



Reggio Emilia
città
delle persone

ALLEGATO A)

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni definiscono procedure e parametri oggettivi e univoci, finalizzati ad assicurare equità, trasparenza e uniformità nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. n. 380/2001, relative a interventi edilizi abusivi o a violazioni di natura procedurale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri trovano applicazione nelle fattispecie previste dall'articolo 31, comma 4-bis, ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dal D.P.R. n. 380/2001.

2. Per gli interventi edilizi abusivi non espressamente contemplati nei presenti criteri, le sanzioni e le somme dovute a titolo di oblazione sono determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio, su proposta del Responsabile del Procedimento competente alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale. In tali casi, gli interventi saranno, ove possibile, ricondotti per analogia alle tipologie previste dalla presente disciplina, al fine di assicurare uniformità nella quantificazione degli importi.

Art.3 - Determinazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001

1. Il comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che, per gli interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire (PDC) o di SCIA alternativa, nonché per quelli realizzati in totale difformità o con variazioni essenziali, l'autorità competente, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione di rimozione o demolizione dell'opera abusiva, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di ulteriori misure e sanzioni previste dalla normativa vigente.
2. Le sanzioni sono graduate in relazione all'entità dell'intervento abusivo e sono determinate secondo i criteri di seguito riportati:

A) Interventi realizzati in assenza di Permesso di Costruire

A.1) Interventi senza aumento di superficie o volume: € 2.000.

A.2) Interventi con aumento di superficie:

- < 50 m²: € 100/m²
- ≥ 50 m²: € 150/m²
(in ogni caso si applica la soglia minima di € 2.000 e massima di € 20.000).

A.3) Interventi con aumento di volume:

- < 100 m³: € 100/m³
- ≥ 100 m³: € 150/m³
(in ogni caso si applica la soglia minima di € 2.000 e massima di € 20.000).

A.4) Interventi con aumento sia di superficie che di volume:
si applica il valore più elevato risultante dai criteri di cui ai punti A.2 e A.3, nel rispetto dei limiti minimo e massimo.

B) Interventi realizzati in totale difformità dal Permesso di Costruire

B.1) Interventi senza aumento di superficie o volume: € 2.000.

B.2) Interventi con aumento di superficie:

- < 50 m²: € 100/m²
- ≥ 50 m²: € 150/m²
(restano fermi i limiti di cui sopra).

B.3) Interventi con aumento di volume:

- < 100 m³: € 100/m³
- ≥ 100 m³: € 150/m³
(con applicazione della soglia minima e massima).

B.4) Interventi con aumento sia di superficie che di volume:
si applica il valore più elevato tra quelli ottenuti ai punti B.2 e B.3, nel rispetto dei limiti previsto dalla norma.

C) Interventi realizzati con variazioni essenziali rispetto al Permesso di Costruire

C.1) Interventi senza aumento di superficie o volume: € 2.000.

C.2) Interventi con aumento di superficie:

- < 50 m²: € 100/m²
- ≥ 50 m²: € 150/m²
(rispettando la soglia minima e massima).

C.3) Interventi con aumento di volume:

- < 100 m³: € 100/m³
- ≥ 100 m³: € 150/m³
(con applicazione dei limiti minimo e massimo).

C.4) Interventi con aumento sia di superficie che di volume:
si applica il valore più elevato tra quelli determinati ai punti C.2 e C.3, ferme restando le soglie di legge.

D) Interventi realizzati nelle zone o sugli edifici di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001, comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato:

sanzione fissa pari a € 20.000.